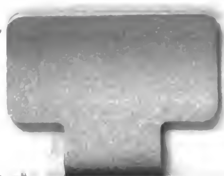
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE LEGALE DEL MUNICIPIO DI SIENA INTORNO...

Siena : Commissione legale







RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE LEGALE

DEL MUNICIPIO DI SIENA

INTORNO AI RECLAMI

DI DUE COMUNITÀ CAPITOLATE

SUL RIORDINAMENTO

DEL MONTE DEI PASCHI



SIENA - 1863
TIP. NEL R. ISTITUTO DEI SORDO-MUTI
(L. Lazzeri)

Illmi. Signori

GONFALONIERE E CONSIGLIERI

DEL MUNICIPIO DI SIENA

I sottoscritti, richiamati dal Sig. Gonfaloniere e dal magistrato dei priori a portare il loro esame sulle deliberazioni del consiglio comunale di Chiusi del dì 23 Febbrajo 1863, e di quello di Sarteano del 2 Marzo corrente, intese ad opporsi al progettato riordinamento dello statuto e del regolamento del Monte dei Paschi di questa città; Ed a proporre quella replica che credessero conveniente a tali deliberazioni, dichiarano primieramente essere d' avviso, come lo fù il magistrato dei priori, che essendo quelle le prime dichiarazioni di tal genere inviate al municipio, debbano considerarsi come cosa della massima gravità, ed essere di necessità che il municipio nostro, rompendo finalmente il silenzio, sostenga di fronte a tutti le sue prerogative.

E poichè dalle deliberazioni di quei due consigli comunali apparisce che essi si attribuiscono un diritto che non

hanno, quello cioè di essere, come comunità capitolate, consultati quante volte si tratti d' indurre delle riforme sugli statuti e sui regolamenti del nostro Monte, così i sottoscritti propongono al consiglio nostro comunale che voglia deliberare quanto appresso. « Che la deliberazione presa dal consiglio « comunale di Chiusi nella sua adunanza del 23 Febbrajo « 1863 è incivile nella sua forma, e che tanto quella, « quanto l' altra del consiglio comunale di Sarteano sono « destitute di ragione, quando pretendono che il Comune di « Siena, prima di procedere alle riforme del Monte dei Paschi « dovesse consultare le comunità capitolate ».

E le ragioni per le quali i sottoscritti sottopongono al vostro voto la surriferita formula di deliberazione, sono le seguenti, oltre quelle che si trovano registrate nel rapporto stampato della commissione municipale sul riordinamento dei nostri monti riuniti.

Le deliberazioni suddette dei consigli comunali di Chiusi e di Sarteano riposano evidentemente sopra due falsi supposti: su quello cioè che il Comune di Siena non fosse nel diritto di provvedere al riordinamento dei monti riuniti colle proposte modificazioni e riforme; e sull' altro che diritto siffatto non potesse esercitarsi senza il concorso delle comunità capitolate.

Ma l' autorità, quale inopportunamente ora si nega al Comune di Siena, resulta invece evidente dalla lettera stessa dello statuto del Monte, dalla legge del 29 Agosto 1786, dalla indole tutta municipale dello stabilimento, e dalla costante osservanza.

Infatti si legge nel capitolo 48 dello statuto del Monte che « ogni cinque anni almeno secondo dalle ragioni vedute « si ritrarrà, vada a partito in Balìa, se deve terminare, « o continuare, sentito antecedentemente uno, o più consigli « di richiesta di cittadini ad arbitrio della medesima, e in « caso di scioglimento, o di resoluzione il medesimo Collegio « di Balìa dia ordine ai deputati della medesima che assegnino tempo così ai compratori, come ai debitori quanto li « parrà conveniente, dandone gli ordini opportuni, a effetto

« che il tutto segua col minore incommodo e pregiudizio « dell' universale, e di particolari che sarà possibile, rese- « cando tutte le spese del maestrato, dei ministri, ed altre « non necessarie ».

Ed al capitolo 49 dello statuto medesimo, con vera civile sapienza ed amor cittadino si stabilisce « ivi » Perchè le « leggi non solamente regolano le presenti azioni, *ma danno « forma alle future*, e sarebbe più ardire che prudenza il « credere di poter provvedere co' rimedii a tutti i disordini, « *considerato che è ottimo quell' ammaestramento che si « trae dalla esperienza, acciocchè si supplisca a quanto « si conosce essere alla giornata necessario, la Balìa in « avvenire faccia una deputazione di gentiluomini* in quel « numero, e per quel tempo che VORRÀ, e senza distribu- « zione di Monte, due terzi dei quali concordi, semprechè « il bisogno lo richieda, possino con partecipazione di S. A. S. « *dichiarare, formare, ed accrescere al disposto fin qui, « e che in futuro si ordinerà*, in tutto quello che repute- « ranno essere necessario, e di benefizio del Monte e dei « privati ».

Di questa deputazione, distinta in tutto dal magistrato del Monte, parla in una informazione fatta al Principe il Provveditore Pieri nel 1737, nella quale dice che « grande « essendo la gelosia colla quale deve riguardarsi lo stato di « questo Monte, il predetto Collegio di Balìa TIENE A PARTE « una deputazione di otto gentiluomini, i quali, semprechè « il bisogno lo richieda, possono etc. ». (continuano le parole dello statuto sopra riferite).

Dunque non può cader dubbio che al Collegio di Balìa, e ad esso solo, senza intervento, e partecipazione di altra autorità, tranne la superiore del Principe, spettava l'arbitrio di *dichiarare, riformare, ed accrescere* le disposizioni dello statuto del Monte, e più ancora, lo stabilire se il Monte stesso doveva continuare, o cessare la sua esistenza.

Il Granduca Pietro Leopoldo con legge del 29 Agosto 1786 all' art. 2 dichiarò soppresso il Collegio di Balìa che

aveva rappresentato fino allora il pubblico di Siena, come pure il Magistrato e l' ufficio di Biccherna, e creò la nuova Comunità di Siena.

E coll' art. 94 della stessa legge statuì « ivi » L' uffi- « zio, e l' azienda del Monte non vacabile dei Paschi *dovrà* « DIPENDERE da quì avanti dal magistrato della comunità di « Siena, al quale ne affidiamo la *Soprintendenza*, e la « *Direzione* ».

Che se l' autorità del Municipio di Siena, successo al Collegio di Balìa, e che ora vorrebbe contradirsi dai due comuni di Chiusi e di Sarteano, resulta evidente dallo statuto primo, e dalla legge, non con minore evidenza resulta dalla indole municipale Senese di questo stabilimento, poichè la fondazione del medesimo fù dalla città di Siena richiesta per mezzo del Collegio di Balìa, e fù alla città di Siena concessa per gratificarla della relativa domanda, come si legge nel rescritto del 30 Decembre 1622 « ivi » *le loro* « Altezze PER GRATIFICARE LA CITTÀ DI SIENA *di questa do-* « *manda di erigere in essa a benefizio pubblico, e privato* « *un nuovo Monte*, e facilitarla acciò il Monte sia lecito, e « giustificato, si contentano di accomodare, e prestare il « fondo ec. ».

Nè meno concorre a provare l' autorità del Municipio sullo stabilimento del Monte, e la indole municipale nostra dello stabilimento medesimo, la costante osservanza dalla sua origine fino ad ora, come lo dimostrano la suaccennata legge del 29 Agosto 1786, tuttora in questo rapporto rispettata, la dipendenza costantemente riconosciuta da questo Comune, sia per la nomina dei deputati alla di lei amministrazione, sia per le proposizioni agl' impieghi, e loro conferme triennali, sia per l' esame, approvazione, rigetto, o modificazione di tutte quelle deliberazioni che alla deputazione del Monte piaccia prendere sopra oggetti estranei alla semplice amministrazione affidatale, sia per l' obbligo di render conto annualmente della sua gestione al municipio, come può riscontrarsi negli articoli 95, 98, 99, 100, 101, 127 della legge succitata, sia pel dovere di associarsi al municipio stesso nelle pubbli-

che ricorrenze delle feste sacre, sia infine per essere stato il nostro Comune con officiale del 29 Maggio 1860 incaricato dal superior Governo di studiare un progetto di riforma sull' ordinamento del Monte, ritenuto dallo stesso superior Governo buono in origine, ma tale da meritare oggi qualche riforma, onde metterlo a livello coi progressi della civiltà.

Conseguenza necessaria delle premesse si è che il diritto di DICHIARARE, RIFORMARE, ed ACCRESCERE gli Statuti del Monte, pel capitolo 49 dei medesimi, competeva pieno ed intiero al Collegio di Balìa; E pieno ed intiero compete ora al Municipio di Siena, a quello surrogato, senza essere subordinato ad altra condizione, che a quella di darne partecipazione al Governo; lo che mentre lascia abilità allo Stato di vegliare uno stabilimento che ha uno scopo d' utilità pubblica permanente, è un omaggio al principio inteso a conciliare la indipendenza dei Comuni con quella parte di autorità, che un Governo civile ha il diritto e il dovere di esercitare sopra tutte le pubbliche amministrazioni, non escluse le Municipali. Quindi è evidente che il Municipio nostro, studiando e proponendo un progetto di riforma e di riordinamento del Monte dei Paschi, da sottoporsi al Governo, dal quale era stato a ciò richiamato, non eccedè menomamente i proprj diritti; Ed è non meno evidente che i Consigli Comunali di Chiusi e di Sarteano colle loro deliberazioni del 23 Febbrajo, e 2 Marzo 1863 si sono attentati di esercitare una ingerenza che ad essi non compete, violando le relazioni giuridiche che passano fra le Comunità capitolate, il Monte dei Paschi, e il Comune di Siena.

Infatti, la così detta capitolazione delle diverse Comuni non ad altro scopo è diretta, che a quello di ammettere le medesime al godimento del benefizio del Monte dei Paschi, per ricevere da esso, e mettere nel medesimo danari, e col solo obbligo, pro rata, di rilevare S. A. S. per il fondo dalla medesima, come semplice garanzia accomodato per la fondazione del Monte. E che ciò sia così, rilevasi da tutte le istanze avanzate a tal uopo dalle diverse Comuni; dalle deliberazioni relative del Collegio di Balìa, e quindi del Comune nostro; dalle su-

periori risoluzioni; e da' contratti con i quali le Comuni capitolate si sono obbligate; dai quali documenti espressamente resulta la unica referenza all' obbligo assunto dal Collegio di Balìa verso il Principe, obbligo derivante dall' istrumento di fondazione del 2. Novembre 1624., e col quale niun' altro onere fu imposto al Collegio di Balìa, alla Città di Siena, ed ai suoi abitanti, se non quello di rilevare il Principe dalla accordata garanzia, la quale non ha mai ecceduto i limiti di una semplice espromissione.

Nè queste cose potevano ignorarsi dalle Comunità di Chiusi e di Sarteano, quando emisero le deliberazioni di cui ci occupiamo; onde è che a noi giova di loro rammentarle, se le han potute dimenticare, e giova farlo coll' appoggio di documenti ineccezionabili, per evitare la taccia di avere alterata la verità dei fatti.

Quanto alla Comunità di Chiusi, basterà riferire la informazione del Collegio di Balìa relativa alla Capitolazione di detta Comunità, informazione che esiste nell' Archivio di questo Municipio « Illmo. ed Ecclmo. Sig. Governatore. ». Aven-
« doci la Città di Chiusi e la Terra di Torrita fatto is-
« tanza di essere ammesse a godere il benefizio del nuovo
« Monte dei Paschi, con potere pigliare, e metterci denari
« nel modo che possono i Cittadini Senesi, habbiamo delibe-
« rato di ammettere l' una e l' altra ogni volta che, ser-
« vatis servandis, si sottometteranno AI MEDESIMI PATTI, e
« faranno per la loro rata I MEDESIMI OBBLIGHI DELLA CITTÀ
« DI SIENA, affinchè possino quegli uomini godere del benefi-
« zio come sopra. Tutto col beneplacito S. A. S. Nostro Si-
« gnore, et a V. E. facciamo humilmente reverenza. Dal Pa-
« lazzo Pubblico alli 28 Novembre 1626. Servitori Obblmi,
« gli Offli. di Balìa. Ventura Borghesi Canc. de' mand.

« Fer. Approvasi. Horatio della Rena a 4 Decembre 1626
« L' Illure. Balìa eseguisca conforme al suddetto rescritto di
« S. A. S. (in margine) Fabrizio Colloredo Governatore 7
« Decembre 1626. Horatio Ercolani.

Quanto alla Comunità di Sarteano, occorre riferirsi al contratto della di lei capitolazione del dì 19 Decembre 1827

ricevuto nei rogiti del Sig. D. Filippo Cuccoli, allora Cancelliere Comunitativo di Siena, e registrato il 24 dello stesso mese, nel quale si riporta la deliberazione del Consiglio generale della Comunità di Sarteano del 16 Luglio 1827; deliberazione colla quale quella Comunità domandò anco in nome, e per interesse di tutti gl' individui in essa compresi, e per interesse di essi, nelle forme più legali, e solenni *il privilegio d' impiegar denari, e ricevere imprestiti dal Monte dei Paschi* nel modo prescritto dall' istrumento della sua erezione del 2 Novembre 1624; ed obbligò realmente la Comunità stessa, e tutti gli abitanti di essa, e i loro beni a rilevare in proporzione delle respettive loro fortune e sostanze la garanzia di S. A. I. e R. primo obbligato a favore dei creditori del Monte, nel caso che questo facesse delle perdite superiori *ai suoi capitali*, a forma delle Capitolazioni vigenti di detto Monte, e del precitato istrumento di fondazione del 2 Novembre 1624; DA AVERSI COME ANNESSO ALLA DETTA DELIBERAZIONE, E COME FACIENTE PARTE INTEGRALE DELLA MEDESIMA.

Ed il Contratto stesso nella sua parte dispositiva ripetè una tale obbligazione nei termini sopra riferiti, la quale fu accettata dal Sig. Gonfaloniere Conte Giovanni Piccolomini, e Nobil Sig. Giovanni Cosatti Casolani, DEPUTATI DEL MAGISTRATO CIVICO DI SIENA, COME QUELLO DA CUI DIPENDE IL MENTOVATO MONTE DEI PASCHI.

Questo Contratto, eguale nella sua forma, e nella sostanza a tutti gli altri, che erano stati fino allora stipulati, e che lo furono dappoi dal nostro Comune, definisce e delimita i diritti, e gli obblighi che acquistavano, e a cui si sottomettevano le Comuni che domandavano di essere capitolate, riducendo i primi al solo privilegio, o benefizio d' impiegare denari, e ricevere imprestiti dal Monte dei Paschi, e limitando i secondi a rilevare pro rata il Principe per la concessa garanzia, nel modo prescritto dall' istrumento di fondazione del 2 Novembre 1624, che doveva formar parte integrale dell' atto di capitolazione.

Che se in tempi recentissimi, e dal momento in cui le capitolazioni (per ora non si sà se legalmente, o nò) si sti-

pulano non più dai rappresentanti del Comune, ed a rogito del Cancelliere Comunitativo, ma dal Provveditore del Monte, e si rogano dal Cancelliere di quello Stabilimento, la formula della capitolazione è stata allargata, e si è preteso di tenere obbligati i Comuni alla rilevazione ancora del Monte, *al dì là* della garanzia Sovrana, questo non può considerarsi che come un' abuso, poichè quante volte in quei contratti si è continuato a dichiarare che vi si procedeva in coerenza, e nelle forme, modi, e condizioni prescritte nell' istrumento di fondazione del 2 Novembre 1624, che obbligava la Città di Siena, ed i suoi abitanti, ogni obbligo che ecceda quelli voluti dal detto Istrumento di fondazione deve considerarsi come non apposto, perchè il referente non può differenziarsi dal suo relato. Ed a conferma di ciò è da osservarsi, che gli obblighi alle Comuni capitolate, quali sarebbero stati aggiunti colla nuova formula, sarebbero più forti, più duri di quelli incontrati dalla Città di Siena nel 1624, e dalle altre Comunità capitolate fino al 1839, lo che sarebbe un' assurdo, perchè lederebbe il principio d' eguaglianza nella obbligazione di più correi pel medesimo titolo.

Esaminata pertanto la vera indole, e natura della così detta capitolazione, chiaramente ne resulta che essa non conferisce altro diritto alle Comunità capitolate, e suoi abitanti, se non quello di metter denari nella cassa del Monte, e di domandarne al medesimo in imprestito, nè impone loro altro obbligo, tranne quello di rilevare il Principe dalla concessa garanzia; quale diritto, ed obbligo, fra loro correspettivi, non danno alle Comuni capitolate facoltà d' ingerirsi nella direzione e sorveglianza del Monte, e molto meno quindi di opporsi a quelle riforme che al Comune di Siena *(Direttore, e Soprintendente di quello Stabilimento)* esclusivamente appartiene il proporre, come porta la lettera dello Statuto, e la Legge del 1786.

Nè questa facoltà che a ciascuna Comunità capitolata manca singolarmente, potrebbero le Comunità capitolate vantarla, ed esercitarla collettivamente, non essendovi Legge alcuna che conferisca loro tal facoltà, e le abiliti ad esercita-

re un' sindacato all' operato dal Comune di Siena, solo DIRETTORE che il Principe abbia nominato a quello Stabilimento.

È poi da considerarsi che la obbligazione delle Comunità capitolate è divenuta ormai nominale, si perchè mai si è verificato che il Principe sia stato esposto a patire alcun danno per la concessa garanzia; si perchè gli avanzi del Monte giungono ad una cifra di poco inferiore alla garanzia medesima; si perchè la trasformazione del Monte, e la estensione del giro delle sue operazioni, che cominciò fino dal Decreto Imperiale del 6 Novembre 1813, e crebbe quindi in vastissime proporzioni, potrebbe far sorgere il dubbio se la garanzia del Principe sia venuta a mancare; sì perchè finalmente dopo l' attivazione del sistema ipotecario le sicurezze per i mutui che ciascun debitore è obbligato a prestare, garantiscono ad esuberanza le somme mutuate.

Quindi le apprensioni, ed il panico per danni nell' amministrazione del Monte, che da taluni si preconizzavano, e che al tempo stesso con mal cauto consiglio si cercava di fomentare, non trovan via a dilatarsi nella opinione del pubblico, il quale col proprio senno ha mostrato il poco conto che ne facesse, perchè i depositi nella Cassa del Monte, dal momento che pende la questione della di lui riforma, sono di gran lunga aumentati.

Altronde, indipendentemente dal suo incontestabile diritto, il Municipio nostro era nell' imprescindibile dovere, sia per la natura delle cose, sia per rispondere all' eccitamento ricevuto dal Superiore Governo, di provocare (entro i limiti però di quella savia temperanza che conviene agli Stabilimenti di credito) le riforme reclamate dalla insufficienza degli antichi regolamenti, e rese necessarie dalla condizione dei tempi, e dagli svolgimenti economici, ed amministrativi che sono nell' indole della istituzione.

In fatto però, astraendo dalle disposizioni affatto regolamentarie, di cui non occorre ora parlare, a sole tre si riducono le principali riforme proposte dal Municipio.

1. Soppressione del privilegio di casta nella collazione degli ufficii, ed impieghi del Monte.

2. Ammortimento del debito dei mutuatarj per dependenza degl' imprestiti.

3. Cedibilità dei crediti per depositi e luoghi di Monte.

La soppressione del privilegio di casta non dovrebbe essere oggetto di seria discussione. Non si tratta, no, come malignamente si è tentato d' insinuare, d' inabilitare i Nobili che ne sieno meritevoli, a cuoprire gli ufficii, e gl' impieghi del Monte dei Paschi; si tratta solo d' impedire ad essi che il loro privilegio inabiliti altri, che potrebbero egualmente meritarlo, all' esercizio dei medesimi; si tratta insomma di riportare le condizioni del Monte in rapporto a tali afficj, e a tali impieghi, a quella eguaglianza, che non può essere ragionevolmente contradetta da chiunque si gloria di vivere sotto un governo rappresentativo, ed uno Statuto, che consacra il principio della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

E qui si dica una volta per sempre, che mentre i fautori della formula « Lasciate il Monte com' è » affettano non occuparsi se non degli ufficj che riguardano la direzione di quello stabilimento, agognano, e vogliono che alla classe privilegiata sieno conservati, come lo sono stati fin qui, anche tutti gl' impieghi i più umili del Monte, come quelli della Bilanceria.

Cinquanta anni sono l' Imperator Napoleone primo, in mezzo allo strepito delle armi, rivolgeva il pensiero anche ai Monti riuniti di Siena, e con Decreto dato il 6 Novembre 1813 dal Quartier generale di Magonza, mentre riconosceva, almeno in parte, l' indole municipale dello Stabilimento, col dichiarare che il Maire della città era membro nato dell' amministrazione dei Monti, e a lui ne affidava la presidenza, volle che la detta Amministrazione fosse composta di otto membri, tre dei quali scelti tra gli amministratori allora in attività, due nel seno dell' Amministrazione degli Ospizj, e dell' ufficio di beneficenza di questa città, due tra i giureconsulti più istruiti della medesima, e l' ottavo fra i notabili principali e più capaci nelle operazioni bancarie.

L' Imperatore insomma, informato ai principj dell' 89., ed uomo che comprendeva il suo tempo, non poteva, nè volle

deferire dal privilegio di nascita, e se conservò in parte quell' elemento nell' amministrazione del Monte, volle che fosse più che contrabbilanciato dagli elementi nuovi, e da quello in specie della intelligenza, e della pratica degli affari, ed il suo genio lo trasse, forse ancora senza saperlo, a sanzionare quegli stessi principj che avevano già animato il Collegio di Balìa, quando all' epoca della prima fondazione fu stabilito che gli otto gentiluomini, ai quali doveva rimanere affidata l' amministrazione del Monte dovessero essere non solo principali per integrità, ed intelligenza, ma eziandio di ricchezze, ed esperienze di negozj, ed affari della Città.

E a chi ben dritto consideri la ragione dei tempi mutati, e la differenza di condizioni di ogni specie che passa fra l' epoca della fondazione del Monte, e la nostra, si parrà facilmente come l' affidarne allora l' amministrazione esclusivamente alla classe dei nobili potesse essere un provvedimento saggio, e di utilità dello Stabilimento, mentre ora riuscirebbe dannoso, e rivestirebbe il carattere di un odioso privilegio.

Infatti, lo Statuto primitivo del Monte prescriveva non potersi accomodare danaro a chi non fosse della Città, o stato di Siena (Cap. 20.); che passato l' anno della fatta concessione dovesse il danaro essere restituito, nè potessero accordarsi proroghe se non che d' anno in anno, ma non per tempo maggiore di un quinquennio (Cap. 22.) con o senza aumento di garanzia, a volontà del Magistrato; e la garanzia che si esigeva a quell' epoca consisteva unicamente nell' aggiungere al nome del debitore quello di uno, o più fidejussori, talmente che le sicurezze posavano tutte sulla opinione, e dipendevano dal credito che meritavano, e di cui godevano i richiedenti presso gli amministratori del Monte.

In tale stato di cose può ritenersi che fosse ragionevole quanto si legge in uno scritto recentemente pubblicato a sostegno delle antiche abitudini, che cioè « quello fosse un'or-
« dinamento accomodato alle condizioni generali della Società
« in quel tempo, specialmente in riguardo alla proprietà ter-
« ritoriale, non anche per allora distribuita nelle classi tut-
« te, ma cumulata nei cittadini nobili esclusivamente.

Ma se il piccolo numero degl' imprestiti che potevano farsi a quell' epoca, la ristrettissima cerchia in cui potevano quelle operazioni eseguirsi, il breve tempo pel quale potevano durare gl' imprestiti, la facilità di conoscere il non esteso numero dei possidenti, e l' ampiezza e la qualità dei loro possessi, rendevano i nobili per ragione della loro ricchezza, e della esperienza acquistata anche per mezzo del commercio, che a quel tempo non sdegnavano favorire, ed anco di esercitare, e più ancora pella clientela, e protettorato che avevano sui rimanenti Cittadini, atti a giudicare della idoneità e solventezza dei richiedenti danaro, o proroghe alla restituzione, e dei loro mallevadori, ora che le operazioni del Monte sono tanto cresciute, ora che tutta Toscana può ricorrere a questo stabilimento, ora che la proprietà è tanto frazionata, ora che la solventezza di un richiedente si misura, non già dal concetto che possa aversi del di lui credito, ma dalle sicurezze ipotecarie che presenta il suo patrimonio, ben altri requisiti, ben altra pratica, ben altre cognizioni occorrono a rappresentare la direzione del Monte; E questi requisiti, questa pratica, queste cognizioni bisogna cercarle in qualunque individuo si trovino, purchè onesto, sia egli nobile, o non lo sia; altrimenti si anderebbe incontro all' assurdo di vedere qualche nostro concittadino non nobile risiedere degnamente nell' una, o nell' altra Camera del parlamento, e non essere reputato degno di assidersi fra gli amministratori del Monte.

In ordine all' ammortimento, prescindendo dall' osservare che questo è universalmente reputato la base precipua delle istituzioni di credito fundiario, e che ovunque ha operato larghi, e benefici effetti, esso trova ragione di essere anche nella lettera dell' antico Statuto, e nelle deliberazioni del Collegio di Balia, per le quali fu stabilito che il Magistrato dovesse far' risquotere tutto il credito dai debitori dentro il tempo convenuto, e che questo non potesse passare i cinque anni.

Ed è notevole il motivo che di questo provvedimento con aurea semplicità adduce la Balia « ivi » ad effetto che non « s' invecchino gli debiti addosso a' debitori, CON DANNO LORO, « E DELLE PROMESSE ».

Ebbene, chi lo crederebbe? Della proposta di ammortimento si è dagli oppositori fatto un' arma contro la riforma, insinuando ai debitori che sia un danno per essi la lenta, e progressiva diminuzione del debito, quando i Padri nostri, i fondatori del Monte reputarono un vantaggio per loro la estinsione totale del medesimo in breve periodo di tempo.

È inoltre da riflettere che il sistema dell' ammortimento vien praticato anche dallo stesso Monte riguardo ai numerosi imprestiti che fa alle Comuni.

Finalmente, rapporto alla cedibilità dei crediti per depositi e luoghi di Monte, deve considerarsi che è d' interesse generale che non sia tolta ai titoli di credito contro il Monte quella circolazione, sia pure ristretta, che simili titoli hanno per loro indole di fronte a qualunque altro debitore; E deve considerarsi ancora essere innormale, contradittorio, e perciò stesso ingiusto, e contrario all' interesse dell' avvenire del Monte, che i creditori del medesimo debbano esser divisi in due classi, l' una costituita da creditori privilegiati, i di cui titoli continuano ad essere fruttiferi non ostante la cessione che se ne faccia, e l' altra molto più numerosa, i di cui titoli divengono infruttiferi quando sieno ceduti.

SCIPIONE CAMILLI

VALERIO CASTELLINI

Questo Rapporto, e la deliberazione col medesimo proposta, furono approvati e fatti proprj dal Consiglio Comunale di Siena con la deliberazione de' 24 Marzo 1865, che ne ordinò la trasmissione al Superior Governo e la sollecita pubblicazione per mezzo della stampa.

IL GONFALONIERE

Conte B. TOLOMEI

